

“Whistleblowing: disciplina organizzativa e procedurale”

Aggiornamento della procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) e della disciplina di tutela del segnalante, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Premessa

Il *whistleblowing* è il sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, mediante apposite procedure per la loro presentazione e gestione. Tale sistema è preordinato alla tutela del *whistleblower* (letteralmente “soffiatore di fischietto”) e cioè della persona fisica che effettua la segnalazione.

Il Comune di Napoli, in attuazione della legge n. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), ha promosso l’istituto del *whistleblowing* tra le misure generali di prevenzione della corruzione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), ora confluito nella sottosezione “Rischi Corruttivi e trasparenza” del PIAO.

La disciplina del whistleblowing del Comune di Napoli risponde all’esigenza di incoraggiare e fornire adeguate misure di tutela a coloro che, nell’ambito del contesto lavorativo dell’Ente, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni costituenti illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale, in violazione di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione europea e decidano di segnalarli al Responsabile della prevenzione della corruzione o di denunciarli alle Autorità competenti.

A seguito delle novità introdotte dal **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 ed alla luce delle “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” adottate dall’ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare la procedura del *whistleblowing* adottata con deliberazione di Giunta comunale n. 420/2015.

La presente procedura disciplina le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite che possano in vario modo interessare il Comune di Napoli, disponendo misure a tutela degli autori della segnalazione e degli altri soggetti individuati dalla normativa di protezione.

In particolare, viene disciplinato il **canale di segnalazione interna**, fornendo informazioni anche circa le modalità per effettuare una **segnalazione esterna**, una **denuncia** o una **divulgazione pubblica**.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) **“whistleblowing”**: il sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;
- b) **“whistleblower” o “segnalante”**: la persona fisica che effettua la segnalazione delle violazioni di cui all’art. 2, comma 1 *lett. a)* d.lgs. n. 24/2023, acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- c) **“segnalazione”**: la comunicazione delle informazioni sulle violazioni;
- d) **“violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, ed altri illeciti di cui all’art. 2, comma 1 *lett. a)* del d.lgs. n. 24/2023;
- e) **«informazioni sulle violazioni»**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- f) **“facilitatore”**: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- g) **“contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- h) **“persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- i) **“Rpc”**: il Responsabile della prevenzione della corruzione

1. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

1.1 Le persone che possono effettuare la segnalazione (*whistleblowers*)

Il d. lgs. n. 24 del 2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto innovativi rispetto alla precedente normativa.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del decreto, le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti (c.d. *whistleblowers*):

- a) dipendenti, a qualsiasi titolo, del Comune di Napoli, a tempo determinato o indeterminato;
- b) lavoratori autonomi, o titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Napoli;
- c) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore dell'Amministrazione;
- d) liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso il Comune di Napoli;
- e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Comune di Napoli.

Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli sopra elencati, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, che operino in tale veste, non rilevano quali segnalazioni di *whistleblowing*.

In caso di dipendente in comando o in distacco presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente al quale si riferiscono i fatti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 24/2023, la tutela dei soggetti segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico che qualifica il segnalante e lo lega al Comune di Napoli non è stato ancora costituito, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

1.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (Rpc)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il soggetto individuato quale destinatario delle segnalazioni da parte delle persone segnalanti che intendano denunciare fatti di cui siano venute a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Al Rpc è affidata la gestione del canale interno di segnalazione ed è il solo soggetto legittimato a conoscere, eventualmente, l'identità del segnalante.

Il compito del Rpc non si estende all'accertamento di responsabilità individuali, né allo svolgimento di controlli di legittimità o di merito, prodromici a tale accertamento, ma è unicamente finalizzato allo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria a stabilire l'eventuale sussistenza di un sospetto di fondatezza circa la violazione segnalata.

1.3 Il Gruppo di lavoro (Commissione)

In ragione delle dimensioni e della complessa articolazione dell'Ente, per la gestione delle segnalazioni, sia nella fase della valutazione preliminare di ammissibilità, sia nella fase istruttoria, il Rpc si avvale di un apposito gruppo di lavoro (Commissione), composto, oltre che dallo stesso Rpc in qualità di Presidente, dal Dirigente del Servizio Anticorruzione e trasparenza, dal Comandante della Polizia Locale e dal Dirigente del Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa, con il supporto di un funzionario del Servizio Anticorruzione e trasparenza.

L'unico soggetto legittimato a conoscere, eventualmente, l'identità del segnalante è il Responsabile della prevenzione della corruzione.

2 AMBITO OGGETTIVO

2.1 Oggetto della segnalazione

Oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia sono le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o il denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore di cui al paragrafo 1.1

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il *whistleblower* ritiene possano essere realizzate sulla base di indici sintomatici, consistenti anche in irregolarità e anomalie, concretamente riscontrate.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche elementi che riguardano condotte volte ad occultare violazioni già commesse.

Le disposizioni di cui alla presente procedura non esimono i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dall'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ¹.

Le violazioni per le quali è possibile effettuare la segnalazione, tipizzate dal d.lgs. n. 24 del 2023, sono le seguenti:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali per violazione delle norme del diritto nazionale;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto legislativo n. 24 del 2023 ovvero degli atti nazionali che co-

¹ Obbligo di denuncia ai sensi degli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p.

stituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), specificati nel diritto derivato pertinente dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2 del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia d'imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 24 del 2023, non sono oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con figure gerarchicamente sovraordinate (art. 1, c. 2, *lett. a*);
- le violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d. lgs. n. 24/2023;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (art. 1, c. 2, *lett. c*). La materia, infatti, è di esclusiva competenza degli Stati membri e dunque non è ricompresa nell'ambito di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e quindi nemmeno nel d.lgs. n. 24/2023, il quale ne dà attuazione all'interno dell'ordinamento.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

2.2 Contenuti della segnalazione

Ai fini dell'applicazione al segnalante dell'istituto del *whistleblowing* e del sistema di tutele ad esso connesse, le segnalazioni devono essere rispondenti a determinate caratteristiche, diversamente non potranno essere accordate le tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.

La segnalazione deve essere il più possibile chiara e circostanziata ed offrire il maggior numero di elementi idonei a consentire le dovute verifiche e valutazioni. La stessa dovrà indicare:

- le generalità del soggetto che la effettua, con indicazione del tipo di rapporto giuridico intrattenuto con l'Amministrazione al tempo del fatto segnalato;
- la compiuta e dettagliata descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- l'indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che potrebbero confermare i fatti segnalati, ovvero riferire su di essi;
- gli eventuali documenti allegati a sostegno dell'ipotesi di violazione e ogni altra informazione idonea a fornire riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.

2.3 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se inoltrate secondo le modalità previste dal presente atto, verranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie e valutate per ulteriori verifiche a condizione che siano adeguatamente circostanziate. Al segnalante anonimo non sono applicabili le misure di protezione e tutela previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che abbia comunicato all'ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare delle tutele che il decreto legislativo n. 24 del 2023 accorda a fronte di misure ritorsive.

Le segnalazioni anonime sono registrate e conservate con la relativa documentazione, rendendo così possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante comunichi all'ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione presentata.

2.4 Canali di trasmissione della segnalazione

Il decreto legislativo n. 24 del 2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di canali per la presentazione delle segnalazioni di condotte illecite.

I soggetti individuati al paragrafo 1.1 che vengano a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di informazioni sulle violazioni come sopra definite hanno a disposizione diversi canali

di segnalazione, che potranno essere utilizzati, al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria:

- **il canale di segnalazione interna;**
- **il canale di segnalazione esterna presso l'ANAC;**
- **la divulgazione pubblica;**
- **la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.**

L'Ente ha l'obbligo di istituire un apposito canale di segnalazione interna per ricevere e gestire le segnalazioni di eventuali comportamenti illeciti (artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 24 del 2023), da **utilizzare in via prioritaria** in quanto permette di identificare rapidamente la fonte dei problemi segnalati e risolverli in modo efficiente e tempestivo.

Solo al ricorrere di particolari condizioni espressamente previste dal d.lgs. n. 24/2023 i segnalanti possono fare ricorso al canale esterno attivato presso l'ANAC ai sensi degli artt. 6 e ss. del medesimo decreto legislativo.

Al fine di consentire la scelta del canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, è stata prevista anche la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica in presenza di particolari condizioni assolutamente residuali, rigidamente disciplinate dall'art. 15 del d. lgs. n. 24/2023.

Resta ferma la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile nei casi di rispettiva competenza.

3. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Il segnalante può effettuare la segnalazione secondo una delle seguenti modalità:

a) in forma scritta:

- **tramite la piattaforma informatica** reperibile sulla intranet comunale alla voce "Whistle-blowing - Segnalazione di condotte illecite" o collegandosi al link internet reso disponibile ai soggetti abilitati sul sito istituzionale;
- **tramite il servizio postale;**

b) in forma orale:

- **con richiesta di incontro diretto al Rpc** da formulare attraverso la piattaforma informatica. In occasione dell'incontro il Rpc fornisce assistenza al segnalante per la formulazione della segnalazione tramite piattaforma informatica, attraverso la quale verrà attestato l'avvenuto incontro.

Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza è raccomandato l'utilizzo della piattaforma informatica.

3.1 La disciplina organizzativa del canale interno di segnalazione

L'art. 4 del d. lgs. n. 24/2023 prevede che i soggetti del settore pubblico attivino propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Con il presente atto organizzativo, l'Amministrazione comunale intende disciplinare il canale interno di segnalazione, definire il ruolo e i compiti dei soggetti a cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, stabilire le modalità e i termini di conservazione dei dati.

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 24/2023, al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale può avvalersi di personale espressamente autorizzato a ricevere le segnalazioni, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

L'Amministrazione comunale intende favorire il ricorso all'istituto del *whistleblowing* rendendo disponibili diverse modalità di accesso al canale interno di segnalazione e adeguate procedure gestionali.

Posto che le specifiche modalità di gestione delle segnalazioni sono in parte condizionate dal tipo di canale azionato, di seguito saranno descritti gli aspetti comuni a tutti i canali interni di segnalazione.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni inoltrate attraverso il canale interno di segnalazione si articola nelle seguenti fasi:

- **invio e registrazione della segnalazione;**
- **valutazione preliminare;**
- **istruttoria;**
- **esito istruttoria e comunicazione al segnalante.**

3.1.1 Invio e registrazione della segnalazione

Le modalità di invio e di registrazione della segnalazione inoltrata attraverso il canale interno di segnalazione variano in relazione alla modalità prescelta e sono specificamente individuate nelle sezioni dedicate.

Alla persona segnalante è rilasciato un avviso di ricevimento della segnalazione nel termine di sette giorni dalla data di ricezione.

3.1.2 Valutazione preliminare

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ricevuta la segnalazione avvia, una prima attività di verifica e di analisi finalizzata a valutarne l'ammissibilità a titolo di *whistleblowing* ai sensi del D. Lgs n. 24/2023, al fine di poter accordare al segnalante le tutele previste.

In ragione della dimensione dell'Ente e della sua complessa articolazione, per la valutazione delle segnalazioni, il Rpc si avvale di un'apposita Commissione, composta, oltre che dallo stesso Rpc in

qualità di Presidente, dal Dirigente del Servizio Anticorruzione e trasparenza, dal Comandante della Polizia Locale e dal Dirigente del Servizio verifiche ispettive e controlli di regolarità amministrativa.

Tali soggetti sono sottoposti agli stessi vincoli di riservatezza, sia nei confronti del segnalante, sia nei confronti del soggetto segnalato, cui è sottoposto il Rpc.

La Commissione, in particolare, svolge una specifica istruttoria in relazione alla segnalazione ricevuta, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, al fine di valutare preliminarmente la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione, nonché la fondatezza delle circostanze e dei fatti rappresentati.

Se quanto denunciato non è adeguatamente circostanziato, il Rpc può chiedere al *whistleblower* eventuali integrazioni, chiarimenti e approfondimenti, utilizzando lo stesso canale di trasmissione della segnalazione e indicando un termine per l'invio; i tempi per la conclusione del procedimento cominceranno a decorrere nuovamente dalla data di acquisizione delle eventuali integrazioni. In caso di mancato riscontro, il Rpc provvederà ad archiviare la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

Alla segnalazione non viene dato seguito quando è presentata da un soggetto non rientrante tra quelli indicati al paragrafo 1.1 del presente documento, quando la segnalazione è evidentemente infondata per l'assenza di elementi concreti e idonei a giustificare accertamenti, quando il suo contenuto è generico e tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero la documentazione allegata è inappropriata o inconferente e in tutti gli altri casi che non rientrano nelle previsioni del d.lgs. 24/2023. In tali ipotesi la segnalazione sarà archiviata e ne verrà data comunicazione al segnalante.

Verrà disposta l'archiviazione anche nel caso in cui abbia fondamento in una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, all'esito della fase preliminare, il Rpc, con il supporto della Commissione, avvia la procedura interna per la verifica dei fatti denunciati dal segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo dell'iter istruttorio, nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza.

3.1.3 Istruttoria

Il Rpc in questa fase avvia, con il supporto della Commissione, l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, ponendo in essere gli atti necessari ad una imparziale valutazione circa la sussistenza di quanto oggetto di segnalazione.

Anche in questa fase, il Rpc può avviare un dialogo con il *whistleblower*, con la facoltà di chiedere chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Il segnalante che riceva una richiesta di integrazione della comunicazione, procede inoltrando, se lo ritiene, gli elementi richiesti. Il Rpc prende in carico la segnalazione integrativa contenente gli elementi richiesti e se, all'esito della valutazione, risulta completa, prosegue con la fase istruttoria. La richiesta di integrazione dell'istruttoria sospende il termine, che ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Ove necessario, il Rpc e la Commissione possono anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la riservatezza dei soggetti tutelati dal d. lgs. 24/2023.

Qualora il Rpc ritenga di consultare altri uffici dell'Amministrazione per svolgere l'attività di verifica e di analisi della segnalazione, avrà cura di formulare le richieste in modo tale da evitare che siano riconducibili a soggetti dei quali deve essere tutelata la riservatezza.

Gli uffici interessati dall'attività di verifica del Rpc garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, ricerca di informazioni su *database* pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

3.1.4 Esito dell'istruttoria e comunicazione al segnalante

Qualora, all'esito dell'attività istruttoria la segnalazione risulti infondata, il Responsabile per la Prevenzione della corruzione provvederà ad archiviare, con adeguata motivazione, la pratica dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale, informando il segnalante.

Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria, la segnalazione risulti fondata, il Rpc - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua, tra i seguenti, i soggetti interni o le Autorità ai quali inoltrare tempestivamente la segnalazione medesima:

- Ufficio Provvedimenti Disciplinari (UPD) ai soli fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare;
- Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC ovvero altre Autorità pubbliche, per i rispettivi profili di competenza.

Nell'invio ai diversi destinatari, il Rpc avrà cura di mantenere segreta l'identità del segnalante, nei termini e alle condizioni previste dal d. lgs n. 24/2023, e di non rivelare nessun fatto o circostanza da cui si possa risalire all'identità del segnalante.

Inoltre, nelle comunicazioni con i diversi interlocutori, dovrà sempre essere indicato che si tratta di segnalazione di *whistleblowing* da trattare nei limiti indicati nel decreto legislativo n. 24/2023.

La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione stessa o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Entro lo stesso termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Rpc fa pervenire al segnalante apposita comunicazione di riscontro (art. 5, *lett. d*, del d.lgs. 24/2023) sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Il riscontro al *whistleblower* può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, dell'avvio di un'inchiesta interna e delle eventuali risultanze, dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, dell'avvio di un procedimento disciplinare o del rinvio all'autorità competente per le ulteriori indagini.

Il riscontro può avere natura meramente interlocutoria, in quanto il Rpc può comunicare le informazioni relative all'attività che intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Gli esiti dell'istruttoria devono essere comunque comunicati al segnalante.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione saranno registrate e conservate per un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla trasmissione dell'esito finale della segnalazione.

Il segnalante ha la possibilità di verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento dell'istruttoria sulla segnalazione effettuata.

Ai sensi dell'art 14 del d. lgs. n. 24 del 2023, la segnalazione e la documentazione relativa sono conservate per il tempo necessario alla trattazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito della procedura. I dati identificativi del segnalante sono conservati separatamente da ogni altro dato.

Qualora le segnalazioni riguardino il Rpc, gli interessati dovranno inviare direttamente le stesse all'ANAC (Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015)

3.2 La piattaforma informatica

La piattaforma informatica "*whistleblowing*", istituita quale principale modalità di accesso al canale di segnalazione interno è reperibile sulla *intranet* comunale alla voce "*Whistleblowing - Segnalazione di condotte illecite*" e sul portale web istituzionale nella sezione dedicata "*Segnala fenomeni di corruzione*".

Presenta tutte le caratteristiche di sicurezza necessarie a garantire la protezione dell'identità del segnalante e delle altre persone tutelate dalla normativa di riferimento.

La piattaforma consente l'acquisizione delle segnalazioni che il segnalante intenda effettuare in forma scritta, con possibilità di caricamento di documenti in formato digitale.

Costituisce un registro speciale di protocollazione e consente l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo di 16 caratteri (*key code*), generato in modo casuale e automatico, con registrazione di data e orario di ricezione. Tale codice (cifraturo dell'identità), generato al primo accesso, "anonimizza" l'identità del segnalante ed è noto solo a quest'ultimo. Il Rpc, destinatario delle segnalazioni, potrà visionare solo la segnalazione e non il soggetto che l'ha inviata.

Il segnalante può utilizzare successivamente il codice identificativo ricevuto per ricollegarsi alla piattaforma e accedere alla segnalazione effettuata (sia essa anonima o con identificazione) in modo tale da poter:

- integrare/aggiornare quanto riportato inizialmente nel modulo di segnalazione;
- rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti da parte dei soggetti autorizzati;
- verificare l'avanzamento dell'iter di gestione della segnalazione;

- esprimere o negare il consenso a rivelare la propria identità nell'ambito del procedimento disciplinare originatosi dalla segnalazione.

È onere del segnalante avere adeguata cura del codice identificativo. Il *key code* non può essere replicato e in caso di smarrimento il segnalante non potrà più effettuare l'accesso alla segnalazione. In tal caso dovrà far presente al Rpc tale situazione, comunicando ogni informazione utile. È previsto un meccanismo semplificato per permettere al segnalante di mantenere un collegamento con la segnalazione se nel modulo viene inserito un recapito di posta elettronica.

Sulla piattaforma il segnalante visualizzerà le seguenti sezioni:

- Informativa privacy e condizioni di utilizzo della piattaforma;
- Segnalante;
- Altri soggetti a conoscenza della segnalazione;
- Segnalazione;
- Allegati;
- Identità del segnalante

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma informatica, il segnalante è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato, tutte le sezioni del modulo di segnalazione, comprensive di domande aperte e chiuse, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

Il segnalante che intenda beneficiare delle forme di tutela previste dal D.lgs. n. 24/2023, inserisce le informazioni richieste che lo identificano.

All'interno del *form*, come sopra indicato, è caricata anche l'informativa privacy resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con un campo obbligatorio e un *flag* finalizzato ad ottenere la dichiarazione di presa visione della stessa.

Il segnalante che abbia inserito la segnalazione tramite piattaforma non può, successivamente, accedere ad essa attraverso altri canali.

Al fine di garantire una più efficace e sicura gestione della segnalazione, ogni qualvolta pervenga una segnalazione a mezzo di un canale diverso dalla piattaforma dedicata, il Rpc invita il segnalante a creare una nuova segnalazione, utilizzando la piattaforma, all'interno della quale annotare l'avvenuta presentazione di una segnalazione attraverso un altro canale.

Ove, a seguito dell'invito ricevuto, il segnalante proceda con l'inserimento della nuova segnalazione, il Rpc (o suo delegato) vi inserisce le informazioni ed i documenti già eventualmente ricevuti attraverso altro canale. Ogni ulteriore attività, quale l'acquisizione di documenti ed informazioni, il caricamento di documenti ed eventuali comunicazioni con il segnalante, avverrà con tale modalità.

La gestione della piattaforma informatica è affidata al Rpc che si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici per l'implementazione della procedura, il quale è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR - Regolamento 2016/679.

La segnalazione è diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Napoli a cui è affidata la gestione del canale interno, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d. lgs. 24/2023. Nel caso in cui la segnalazione fosse presentata presso un soggetto diverso, essa è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Rpc, con modalità che ne assicurino la riservatezza, dandone notizia al segnalante.

La segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) viene automaticamente inoltrata al Rpc e al dirigente del Servizio Anticorruzione e trasparenza, appartenente al Gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1.3.

Il Rpc e il dirigente del Servizio Anticorruzione e trasparenza sono gli unici soggetti abilitati, mediante specifiche credenziali di accesso al portale, alla lettura delle segnalazioni e, pertanto, sono responsabili della custodia di tali credenziali e adottano ogni precauzione perché nessun altro possa acquisirle o accedere al portale per mezzo delle stesse.

3.3 La segnalazione tramite servizio postale

In alternativa alla procedura informatica, la segnalazione può essere effettuata tramite servizio postale.

A garanzia della riservatezza del segnalante, la procedura da seguire è la seguente.

La segnalazione dovrà essere contenuta in due buste chiuse:

- la prima, con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento;
- la seconda, contenente esclusivamente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa indirizzata al “Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Napoli” e contenente, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "RISERVATA PERSONALE – WHISTLEBLOWING"; in tal modo la busta non verrà aperta dall'Ufficio Protocollo, ma consegnata direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il soggetto ricevente curerà la trasmissione della busta al Rpc, senza aprirla.

La documentazione inviata dal segnalante è acquisita in modalità digitale per essere registrata all'interno della piattaforma dedicata, sotto la responsabilità del Rpc, il quale assicura che la conservazione avverrà con modalità tali da proteggere l'identità del segnalante e delle altre persone fisiche che beneficiano della medesima tutela.

Eventuali documenti informatici sono registrati nella piattaforma dedicata ed i supporti, utilizzati per la relativa trasmissione, sono conservati con le stesse modalità della documentazione trasmessa.

3.4 La richiesta di incontro diretto al Rpc

Il segnalante che non intenda avvalersi delle modalità di accesso al canale interno di segnalazione di cui sopra, ha la possibilità di presentare la segnalazione in forma orale richiedendo un incontro diretto al Responsabile della prevenzione della corruzione, mediante trasmissione alla casella dedicata, accessibile solo al Rpc all'indirizzo: responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it.

In ogni caso, chi intende presentare una segnalazione deve specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal decreto legislativo n. 24/2023 nel caso di eventuali ritorsioni.

Ricevuta la richiesta di incontro, il Rpc, nella massima riservatezza, fissa un appuntamento con il *whistleblower*, che riceve, con le medesime modalità utilizzate per effettuare la segnalazione, un avviso contenente una proposta di appuntamento che dovrà essere fissato entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di colloquio, unitamente alla richiesta di consenso alla verbalizzazione del colloquio stesso.

La richiesta di appuntamento non costituisce segnalazione e non sono raccolte informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle necessarie alla fissazione e gestione dell'incontro.

Il verbale redatto a seguito del colloquio viene sottoposto entro venti giorni dal Rpc alla persona segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

La verbalizzazione della segnalazione orale avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del d. lgs. n. 24/2023.

La verbalizzazione dell'incontro, unitamente alla documentazione eventualmente consegnata dal segnalante, è acquisita in modalità digitale per essere registrata sulla piattaforma dedicata, sotto la responsabilità del Rpc, il quale assicura che la conservazione avverrà con modalità tali da proteggere l'identità del segnalante e delle altre persone fisiche che beneficiano della medesima tutela.

Eventuali documenti informatici trasmessi dal segnalante sono registrati sulla piattaforma dedicata ed i supporti, utilizzati per la relativa trasmissione, sono conservati con le stesse modalità della documentazione inviata.

4. ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE

4.1 Il Canale di segnalazione esterna presso Anac

L'accesso al canale di segnalazione esterna, come stabilito dall'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, è **consentito solo se al momento della presentazione della segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:**

- a) il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa vigente, con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazio-

ni interne, che devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;

- b) il *whistleblower* ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il *whistleblower* ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, la stessa non riceverebbe un seguito efficace o determinerebbe un rischio di ritorsioni;
- d) il *whistleblower* ha fondati motivi di ritenere che la violazione ad oggetto della denuncia possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'istituzione e la gestione del canale esterno di segnalazione come precisato dall'art. 7 dello stesso d. lgs n. 24/2023, compete, in via esclusiva, all'ANAC, che garantisce, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.

Si rinvia per ogni ulteriore dettaglio alle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* dell'ANAC di luglio 2023, reperibili sul sito internet ANAC www.anticorruzione.it che disciplinano compiutamente le segnalazioni esterne.

4.2 La divulgazione pubblica

Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 24/2023 è prevista una ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica le informazioni possono essere effettuate tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, compresi i *social network* e i nuovi canali di comunicazione (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram).

La divulgazione pubblica, con il beneficio delle misure protettive previste in favore del segnalante, può essere effettuata, **se ricorrono determinate condizioni** previste per legge:

- a) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4.3 La denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Il *whistleblower* ha anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inviare la denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel suo contesto lavorativo.

Qualora il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal d. lgs. n. 24/2023 per le ritorsioni subite. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità presso le quali è sporta denuncia.

5. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E LE MISURE DI PROTEZIONE

L'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che la ricezione e la gestione delle segnalazioni deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e che *“le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse”*.

L'intera procedura e la gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno avvengono in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

Il decreto legislativo n. 24/2023 prevede un sistema di protezione basato su tre elementi fondamentali di seguito riportati:

- la tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti;
- le misure di protezione da eventuali misure ritorsive e/o discriminatorie;
- le limitazioni della responsabilità nel caso in cui il segnalante sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio.

5.1 Tutela della riservatezza del segnalante

Per quanto concerne la tutela della riservatezza, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento. Tale divieto non riguarda solo il nominativo del segnalante, ma è esteso a qualunque altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

Il solo soggetto autorizzato a conoscere l'identità del *whistleblower* è il Responsabile della prevenzione della corruzione, a sua volta custode del consenso di questo alla rivelazione, che si potrà avvalere, nella fase iniziale dello svolgimento dell'istruttoria, come riportato al punto precedente, del gruppo di lavoro individuato con formale provvedimento dello stesso Responsabile.

La tutela della riservatezza del segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare (art. 12, commi 3, 4 e 5 d.lgs. 24/2023):

- nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti** l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del **procedimento disciplinare** l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il comma 6 del medesimo art. 12, d.lgs. 24/2023 prevede, inoltre, che per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, è necessaria anche una preventiva comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:

- nel procedimento disciplinare, laddove la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Gravano sul Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, nonché su tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni, gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni.

La violazione di tali doveri è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti non autorizzati al trattamento debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, il trattamento di questi elementi va improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali relativi al segnalante e degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023.

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongano l'obbligo di comunicare, a specifiche Autorità procedenti, l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

5.2 Tutela della riservatezza delle persone segnalate e di altri soggetti

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La persona segnalata ha diritto ad essere informata della segnalazione solo nell'ambito del procedimento (giudiziario o disciplinare) eventualmente avviato nei suoi confronti e nel caso in cui tale procedimento sia fondato, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa.

La persona segnalata può essere sentita, dietro sua espressa richiesta, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

5.3 Misure di protezione da eventuali misure ritorsive e discriminatorie

Le persone che effettuano una segnalazione di illeciti ai sensi del presente disciplinare al Rpc, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o divulgano pubblicamente non possono subire alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati alla segnalazione effettuata.

A titolo esemplificativo si riportano talune fattispecie che, secondo quanto previsto dall'art. 17 del d. lgs. n. 24/2023, costituiscono ritorsioni:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o pregiudizi economici o finanziari, comprese perdita di opportunità economiche e perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento immotivato di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione si applicano, oltre che al segnalante, alle persone che potrebbero essere destinatarie di ritorsioni, dirette o indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Detti soggetti sono:

- a) il facilitatore;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il segnalante che ritiene di avere subito ritorsioni o discriminazioni a seguito dell'effettuazione di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica deve darne notizia circostanziata all'Anac, secondo le modalità disponibili sul sito dell'Autorità.

L'Anac procede all'accertamento in merito al rapporto di consequenzialità tra la segnalazione, denuncia o divulgazione effettuata e la presunta ritorsione.

Risulta essenziale che vi sia una segnalazione di illeciti precedente a tale comunicazione, poiché è in relazione alla segnalazione stessa che viene valutato l'intento ritorsivo della misura adottata dall'Amministrazione.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del d. lgs n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

Il Comune di Napoli promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

5.4 Limitazioni di responsabilità

Le persone che rivelano e diffondono informazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 24/2023 o quelle relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata **non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare** (art. 20, co. 1 e 2 del d.lgs. n. 24/2023) se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023);
- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue;

Salvo che il fatto costituisca reato, la persona tutelata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione non costituisca di per sé un reato (art. 20, co. 3, d.lgs. n. 24/2023), ove l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

6. TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni viene effettuato a norma del Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I dati personali manifestamente non utili al trattamento non vengono raccolti e, nelle ipotesi in cui siano raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente.

Il trattamento di dati personali è effettuato dal Comune di Napoli, in qualità di titolare del trattamento, per il tramite del personale individuato per la ricezione e gestione delle segnalazioni e del relativo personale di supporto autorizzato, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del d.lgs. 51/2018.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, dovrà essere redatta apposita informativa privacy sul trattamento dei dati, da rilasciare al segnalante, secondo le modalità sottese alla tipologia ed alle caratteristiche del canale di segnalazione utilizzato.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 51/2018.

7. SOTTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 33/2013.

La segnalazione, pertanto, non può essere oggetto né di visione, né di estrazione di copia da parte di richiedenti in quanto rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 24 comma 1 lett. a) della legge n. 241/1990.

I diritti degli interessati (specialmente quelli delle persone segnalate) di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del codice privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), che ne determina la sospensione qualora da essi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Resta fermo, ai sensi del codice privacy, che:

- l'esercizio dei medesimi diritti può essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato (a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti dell'interessato);
- i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante.

8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il Comune di Napoli assicura adeguata e aggiornata informazione sulla normativa di riferimento e sulle procedure per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole disponibili sul portale web istituzionale nella sezione dedicata "Segnala fenomeni di corruzione", nella sezione denominata "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/*whistleblowing*" e sulla intranet comunale e promuove la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione in materia di *whistleblowing*, al fine sensibilizzare e favorirne il corretto utilizzo.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano l'ipotesi di responsabilità disciplinare.

Nell'ambito della Sezione "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" del PIAO si terrà conto del contenuto delle segnalazioni, con particolare riferimento alle condotte illecite e agli ambiti in cui si sono verificati, per identificare le Aree critiche dell'Amministrazione e a maggiore rischio e predisporre idonee misure al fine di rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

Il Rpc rende conto con le modalità previste dalla misura "*Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower*", della sezione "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" del PIAO, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di trattazione nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante

Nella sezione "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" del PIAO e nella Relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, si darà atto del rispetto delle procedure previste nel presente atto.